

# La Sorveglianza Sanitaria



# SORVEGLIANZA SANITARIA

Art.2 comma 1 lettera m del D. Lgs. 81/08

*insieme degli atti medici*

*finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori,*

*in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa*

Visite mediche specialistiche in medicina del lavoro  
Questionari clinici  
Esami strumentali  
Indagini di laboratorio  
Indagini diagnostiche  
Consulenze specialistiche

Compatibilità tra condizioni di salute e compiti lavorativi

Effetti precoci sulla salute correlati all'esposizione professionale

# IL MEDICO COMPETENTE

Art.2 comma 2 lettera h del D. Lgs. 81/08

*in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali (art.38)*

*collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi (art.29, comma 1)*

*nominato dal datore di lavoro per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti previsti dal decreto*

E inoltre...

L'attività di medico competente deve essere svolta secondo i principi della medicina del lavoro e del **codice etico** della Commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH) (art. 39 comma 1 D.Lgs. 81/08).

Il dipendente di una struttura pubblica, assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, non può prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di medico competente (art. 39 comma 3 D.Lgs. 81/08).

Il datore di lavoro assicura al medico competente le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi compiti garantendone l'**autonomia** (art. 39 comma 4 D.Lgs. 81/08)

# TITOLI E REQUISITI

Art.38 del D.Lgs.81/08

specializzazione in **medicina del lavoro** o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica

docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro

autorizzazione di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277

specializzazione in **igiene e medicina preventiva** o in **medicina legale**

Medici competenti




**educazione continua in medicina**

Medici specialisti in igiene e medicina legale



**percorsi formativi universitari**

Autocertificazione dei propri titoli presso il Ministero della Salute



*elenco dei medici competenti*

# AMBITI OPERATIVI

Art.38 del D.Lgs.81/08



# COLLABORAZIONE E PARTECIPAZIONE

Art.25 comma 1 lettera a) e m) del D.Lgs.81/08

COLLABORAZIONE:

alla **valutazione dei rischi** con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria

alla predisposizione della attuazione delle **misure per la tutela della salute** e della integrità psico-fisica dei lavoratori

all'attività di **formazione e informazione** nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza

alla organizzazione del servizio di **primo soccorso** considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro

alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di **promozione della salute**, secondo i principi della responsabilità sociale

alla programmazione e **controllo dell'esposizione** dei lavoratori

04/05/2022

Direttore della Prevenzione

# SORVEGLIANZA SANITARIA

Art.41 comma 2 del D. Lgs. 81/08

La sorveglianza sanitaria include :

*Visita medica preventiva o preassuntiva*

*Visita medica periodica*

*Visita medica su richiesta del lavoratore*

*Visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro*

*Visita medica in occasione del cambio di mansione*

*Visita medica per assenza dal lavoro per malattia o infortunio superiore a 60 giorni consecutivi*

*Visita medica straordinaria*

# SORVEGLIANZA SANITARIA ECCEZIONALE

L' art. 83 d.l. 34 del 19 maggio 2020

prevede che i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza sanitaria **eccezionale** dei lavoratori maggiormente esposti al rischio, in ragione dell'età, della condizione da immunodepressione e di una pregressa infezione da Covid-19 ovvero da altre patologie che determinano particolari situazioni di fragilità del lavoratore



# Soggetti fragili

concetto di fragilità va individuato

“in quelle condizioni dello stato di salute del lavoratore/lavoratrice rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto e può evolversi sulla base di nuove conoscenze scientifiche sia di tipo epidemiologico che di tipo clinico”.

# IL GIUDIZIO DI IDONEITÀ

Art.41 comma 6 del D. Lgs. 81/08

La sorveglianza sanitaria si conclude con un giudizio :

*Idoneità*

*Idoneità parziale, temporanea o permanente*



**con prescrizioni**



**con limitazioni**

*Inidoneità, temporanea o permanente*

Avverso il giudizio del medico competente è ammesso **ricorso**, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente (art. 41, comma 9).

il medico competente informa **per iscritto** il datore di lavoro e il lavoratore (art.41, comma 8)

# SORVEGLIANZA SANITARIA

Art.2 comma 1 lettera m del D. Lgs. 81/08

La sorveglianza sanitaria **NON** deve includere accertamenti sanitari:

*per accertare stati di gravidanza*

*per verificare stati di sieropositività per HIV*

*che espongano a rischi (radiografie o esami invasivi) se non esiste precisa indicazione clinica*

*finalizzati a verificare il possesso di particolari requisiti e non correlati ai rischi cui il lavoratore è esposto*

Esclusi: →

**problemi alcol-correlati**

→

**assunzione sostanze psicotrope e stupefacenti**

*su richiesta del datore di lavoro per controllare l'idoneità fisica o le assenze per infermità del lavoratore*

# SORVEGLIANZA SANITARIA

Art.2 comma 1 lettera m del D. Lgs. 81/08

## PROTOCOLLO SANITARIO

definito dal medico competente  
in funzione dei rischi specifici presenti in azienda  
tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati  
(art.25, comma 1 lettera b)

Include gli accertamenti sanitari specialistici previsti per i lavoratori, **mirati rischio** e il meno invasivi possibili (art. 229, comma 4)

va considerato parte integrante del **documento di valutazione dei rischi**  
(art.29, comma 1)

# I SOGGETTI DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA

Art. 2, comma 1, lettera a) del D.Lgs.81/08

**tutti i lavoratori esposti a rischio**

Il lavoratore è persona che:

*indipendentemente dalla tipologia contrattuale*

*svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato*

*con o senza retribuzione, **anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione***

*esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari*

Gli adempimenti relativi alla sorveglianza sanitaria vengono demandati al  
**datore di lavoro**

# MISURE URGENTI PER L'INCLUSIONE SOCIALE E L'ACCESSO AL MONDO DEL LAVORO E IN MATERIA DI SALUTE

## Decreto Legge 48/2023

(entrata in vigore = 5 maggio 2023)

### LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 4 maggio 2023, n. 48.

**Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, recante «Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali»;

Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, recante «Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»;

Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, recante «Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183»;

Visto il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante «Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;

Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», e in particolare l'articolo 1, commi 318 e 321;

Visto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante «Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)»;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di introdurre nuove misure nazionali di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di lavoro, di formazione, di istruzione, di politica attiva, nonché di inserimento sociale;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di rafforzare l'azione di Governo in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, al fine di contrastare il crescente numero di infortuni sul lavoro e di intervenire per migliorare e ampliare il relativo sistema di tutele, anche economiche, dei lavoratori;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di orientare l'azione di Governo in materia di rafforzamento dell'attività ispettiva, per garantire il contrasto alle frodi nell'applicazione delle nuove misure di contrasto all'esclusione sociale, per implementare il sistema di controllo in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e per una efficace lotta al lavoro sommerso e al caporalato;

Ritenuta infine la straordinaria necessità e urgenza di introdurre norme di regolazione della materia dei contratti e dei rapporti di lavoro, per favorire l'accesso al mondo del lavoro, semplificare le procedure contrattuali e risolvere criticità in materia pensionistica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 1° maggio 2023;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri della giustizia, della difesa, dell'istruzione e del merito, dell'università e della ricerca, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze, per lo sporti e i giovani, del turismo, della salute, per la pubblica amministrazione, per la famiglia, la natalità e le pari opportunità e per le disabilità;

EMANA  
il seguente decreto-legge:

Capo I

NUOVE MISURE DI INCLUSIONE SOCIALE E LAVORATIVA

Art. 1.

Assegno di inclusione

1. È istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2024, l'Assegno di inclusione, quale misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all'esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro.

2. L'Assegno di inclusione è una misura di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale, condizionata alla prova dei mezzi e all'adesione a un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa.

Art. 2.

Beneficiari

1. L'Assegno di inclusione è riconosciuto, a richiesta di uno dei componenti del nucleo familiare, a garanzia delle necessità di inclusione dei componenti di nuclei familiari



# Capo II – Interventi urgenti in materia di rafforzamento delle regole di sicurezza sul lavoro e di tutela contro gli infortuni, nonché di aggiornamento del sistema di controlli ispettivi

→ ARTICOLO 14 – Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

## Capo II

INTERVENTI URGENTI IN MATERIA DI RAFFORZAMENTO DELLE REGOLE DI SICUREZZA SUL LAVORO E DI TUTELA CONTRO GLI INFORTUNI, NONCHÉ DI AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA DI CONTROLLI ISPETTIVI

### Art. 14.

*Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 18, comma 1, lettera a), le parole: «presente decreto legislativo.» sono sostituite dalle seguenti: «presente decreto legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all'articolo 28»;

b) all'articolo 21, comma 1, lettera a), dopo le parole: «titolo III» sono aggiunte le seguenti: «, nonché idonee opere provvisoriale in conformità alle disposizioni di cui al titolo IV»;

c) all'articolo 25, comma 1:

1) dopo la lettera e) è inserita la seguente: «e-bis) in occasione delle visite di assunzione, richiede al lavoratore la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro e tiene conto del suo contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità»;

2) dopo la lettera n) è aggiunta la seguente: «n-bis) in caso di impedimento per gravi e motivate ragioni, comunica per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 38, per l'adempimento degli obblighi di legge durante il relativo intervallo temporale specificato.»;

d) all'articolo 37, comma 2, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: «b-bis) il monitoraggio dell'applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa.»;

e) all'articolo 71, il comma 12 è sostituito dal seguente:

«12. I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione di vigilanza nei luoghi di lavoro territorialmente competente.»;

f) all'articolo 72, comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Deve altresì acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione dell'attrezzatura, una dichiarazione autocertificativa del soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, o del datore di lavoro, che attesti l'avvenuta formazione e addestramento specifico, effettuati conformemente alle disposizioni del presente Titolo, dei soggetti individuati per l'utilizzo.»;

g) all'articolo 73, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

«4-bis. Il datore di lavoro che fa uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari di cui all'articolo 71, comma 7, provvede alla propria formazione e al

proprio addestramento specifico al fine di garantire l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro.»;

h) all'articolo 87, comma 2, lettera c), sono aggiunte in fine le seguenti parole: «e dell'articolo 73, comma 4-bis».

### Art. 15.

*Condivisione dei dati per il rafforzamento della programmazione dell'attività ispettiva*

1. Al fine di orientare l'azione ispettiva nei confronti delle imprese che evidenziano fattori di rischio in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di lavoro irregolare ovvero di evasione od omissione contributiva, nonché di poter disporre con immediatezza di tutti gli elementi utili alla predisposizione e definizione delle pratiche ispettive, gli enti pubblici e privati condividono gratuitamente, anche attraverso cooperazione applicativa, le informazioni di cui dispongono con l'Ispettorato Nazionale del Lavoro. Le informazioni di cui al primo periodo sono altresì rese disponibili alla Guardia di finanza per lo svolgimento delle attività ispettive inerenti al lavoro irregolare ovvero all'evasione od omissione contributiva.

2. Le informazioni, i dati oggetto di condivisione e gli enti pubblici e privati, di cui al comma 1, sono individuati, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, attraverso gli atti amministrativi generali ai sensi dell'articolo 2-ter, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

3. Alle attività previste dai commi 1 e 2, le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

### Art. 16.

*Attività di vigilanza nella Regione siciliana e nelle province autonome di Trento e di Bolzano*

1. Al fine di potenziare le attività di polizia giudiziaria in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, di rapporti di lavoro e di legislazione sociale, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, nell'ambito del personale già in servizio, individua un contingente di personale ispettivo adeguatamente qualificato che, avvalendosi delle strutture messe a disposizione dall'INPS e dall'INAIL, è impiegato sul territorio della Regione siciliana nonché delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

### Art. 17.

*Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attività formative e interventi di revisione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento*

1. Al fine di riconoscere un sostegno economico ai familiari degli studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, anche privati, comprese le strutture formative per i percorsi di istruzione e formazione professionale e le Università, deceduti a seguito di infortuni

# Articolo 14 – comma 1 a)

*Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 18, comma 1, lettera a), le parole: «presente decreto legislativo.» sono sostituite dalle seguenti: «presente decreto legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all'articolo 28»*

## **Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente**

1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

- a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo e **qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all'articolo 28** .



# Articolo 14 – comma 1 , c I)

## CARTELLA SANITARIA E DI RISCHIO

ai sensi dell'allegato 3A del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81  
e successive modificazioni  
e dell'allegato 2 del D.L. 12 luglio 2007, n. 155

Azienda.....

Lavoratore.....  
(nome e cognome)

*Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 sono apportate le seguenti modificazioni: c) all'articolo 25, comma 1: 1) dopo la lettera e) è inserita la seguente: «e-bis) in occasione delle visite di assunzione, richiede al lavoratore la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro e tiene conto del suo contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità»*

## Articolo 25 - Obblighi del medico competente

### 1. Il medico competente:

e-bis) in occasione delle visite di assunzione, richiede al lavoratore la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro e tiene conto del suo contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità;

## Articolo 14 – comma 1 (c II)



*Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 sono apportate le seguenti modificazioni: c) all'articolo 25, comma 1: 2) dopo la lettera n) è aggiunta la seguente: «n-bis) in caso di impedimento per gravi e motivate ragioni, comunica per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 38, per l'adempimento degli obblighi di legge durante il relativo intervallo temporale specificato»*

### **Articolo 25 - Obblighi del medico competente**

1. Il medico competente:

- n-bis) in caso di impedimento per gravi e motivate ragioni, comunica per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 38, per l'adempimento degli obblighi di legge durante il relativo intervallo temporale specificato.

# I SOGGETTI DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA

## Soggetti:

Lavoratori subordinati

Lavoratori con contratto somministrazione lavoro

Lavoratori pubbliche amministrazioni

Dipendenti pubblici che prestano servizio con rapporto di dipendenza funzionale c/o altre amministrazioni

Lavoratori a progetto, Co.Co.Co, Co.Co.Pro. se le prestazioni si svolgono c/o il committente

Lavoratori subordinati a distanza

Lavoratori autonomi, componenti dell'impresa familiare, piccoli imprenditori, soci di società semplici agricole

Lavoratori stagionali operanti nel settore agricolo

Lavoratori volontari

Soci lavoratori di cooperative

## A carico di:

Datore di lavoro

Utilizzatore

Datore di lavoro

Datore di lavoro

Committente

Datore di lavoro

Facoltativa e a loro carico

Entro 90 giorni verranno emanate disposizioni (mai emanate)

Datore di lavoro

Datore di lavoro

# VERIFICA DI ASSENZA DI CONDIZIONI DI ALCOL DIPENDENZA

D.Lgs.81/08, Legge 125 del 30 marzo 2001

La sorveglianza sanitaria è finalizzata alla verifica di assenza di **condizioni di alcol dipendenza** e di assunzione di **sostanze psicotrope e stupefacenti** (Art.41, comma 4)

Visite mediche specialistiche in medicina del lavoro  
con anamnesi mirata

Informazione, formazione e counselling collettivo

Indicatori di laboratorio mirati all'individuazione dei  
soggetti a rischio (MCV, AST, ALT, GGT, CDT)

Se verifica positiva: giudizio di inidoneità  
temporanea alla mansione, autodiagnosi e  
counselling individuale

Invio ai SERT

04/05/2022

Dott.ssa Paola De Marchis

SU TUTTI I  
SOGGETTI CON  
MANSIONE A  
RISCHIO  
IDENTIFICATA  
NELLA  
NORMATIVA

# VERIFICA DOI ASSENZA DI CONDIZIONI DI ALCOL DIPENDENZA

D.Lgs.81/08, Legge 125 del 30 marzo 2001

**MANSIONI A  
RISCHIO**

Test alcolimetrico  
effettuato dal medico  
competente o dal medico  
dell'Organo di Vigilanza

Se test positivo: invio ai  
SERT

**SUL LAVORATORE  
CON SOSPETTA  
INTOSSICAZIONE  
ALCOLICA ACUTA  
SEGNALATO  
DALL'AZIENDA**

**MANSIONI  
NON A  
RISCHIO**

Invio alla commissione  
medica ex art. 5 dello  
Statuto dei lavoratori

# VERIFICA DI ASSENZA DI ASSUNZIONE DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE

D.Lgs.81/08, Intesa Stato Regioni del 30 ottobre 2007

La sorveglianza sanitaria è finalizzata alla verifica di assenza di **condizioni di alcol dipendenza** e di assunzione di **sostanze psicotrope e stupefacenti** (art.41, comma 4)

Visite mediche specialistiche in medicina del lavoro con anamnesi mirata

Test di screening su urina

Verifica positiva: giudizio di inidoneità temporanea alla mansione

Invio ai SERT

SU TUTTI I  
SOGGETTI CON  
MANSIONE A  
RISCHIO  
IDENTIFICATA  
NELLA  
NORMATIVA

(D.M. 186/90)

# CARTELLA SANITARIA E DI RISCHIO

Art. 25, comma 1, lettere c) d) e), Allegato 3A del D. Lgs. 81/08

*istituita e aggiornata periodicamente dal medico competente*

*custodia sotto la responsabilità del medico competente con salvaguardia del segreto professionale*

*luogo di custodia concordato con il datore di lavoro*

*in caso di cessazione dell'attività dell'azienda o di risoluzione del rapporto di lavoro: **consegna copia al lavoratore**, che firmerà per ricevuta*

**se agenti cancerogeni/mutageni o biologici gr. III e IV → INAIL**

*in caso di cessazione dell'incarico: consegna al datore di lavoro, che firmerà per ricevuta*

# SOPRALLUOGO IN AZIENDA

Art. 25, comma 1, lettera l) del D.Lgs 81/08

*Il medico competente visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o con cadenza diversa in base alla valutazione dei rischi*

L'indicazione di una periodicità diversa deve essere comunicata al datore di lavoro e annotata nel documento di valutazione dei rischi

Nei cantieri temporanei o mobili può essere sostituito o integrato con la visione dei piani di sicurezza per i cantieri cui la durata presunta dei lavori è inferiore ai 200 giorni lavorativi ed il medico abbia già effettuato sopralluogo in altri cantieri aventi caratteristiche analoghe e gestiti dalla stessa impresa

Non è previsto l'obbligo di sopralluogo congiunto con il responsabile del servizio di prevenzione



# RIUNIONE PERIODICA

Art.35 del D.Lgs.81/08

<i>Dove:</i>	nelle aziende che occupano più di 15 lavoratori
	nelle aziende fino a 15 lavoratori è facoltà del RLS chiedere la convocazione di un'apposita riunione
<i>Quando:</i>	almeno una volta all'anno
	in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio
<i>Chi partecipa:</i>	il datore di lavoro o un suo rappresentante L'RSPP il medico competente, ove nominato l'RLS
<i>Argomenti da trattare:</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>- documento di valutazione dei rischi;</li><li>- andamento infortuni, malattie professionali e sorveglianza sanitaria</li><li>- criteri di scelta, caratteristiche tecniche ed efficacia dei DPI</li><li>- programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute</li></ul>
<i>Vanno individuati:</i> 04/05/2022	codici di comportamento e buone prassi
	obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva

# RELAZIONE SANITARIA

Art. 25, comma 1, lettera i), Allegato 3B del D. Lgs. 81/08

*prodotta in forma scritta e presentata nell'ambito della riunione periodica*

Dati identificativi dell'azienda  
Dati identificativi del Medico competente  
Rischi cui sono esposti i lavoratori  
Protocolli sanitari adottati  
N. giorni di assenze  
Infortuni denunciati  
Malattie professionali segnalate  
Tipologia dei giudizi di idoneità

# I RISCHI NEI CANTIERI

CONOSCKERLI PER LAVORARE IN SICUREZZA

## I "PROTAGONISTI"\*



Rischio Rumore



Rischio Vibrazioni



Rischio Chimico

\* Rischi principali in cantiere



## SCENARI E AZIONI

### Lavori in quota

Capo II - norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota  
Allegato XXI

Identifica il rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile e indica le procedure per la prevenzione.

Per Approfondire  
<http://www.anfos.it/sicurezza/lavori-in-quota/>

## SCENARI E AZIONI

### Ponteggi

Sezione IV - V - VI  
Allegati XVIII - XIX - XXI

Identifica obblighi di manutenzione, revisione e verifiche.  
Persone: responsabile di cantiere.

Per Approfondire  
<http://www.anfos.it/sicurezza/ponteggi-sicurezza/>

## IL "TERRENO"

### Cantieri temporanei e mobili

Titolo IV - Cantieri temporanei o mobili  
Da Art.88 ad Art. 104bis

Identifica obblighi, responsabilità e misure di tutela, requisiti.  
Persone: committente/responsabile/coordinatore/lavoratori autonomi/dirigenti/impresa affidataria/

Per Approfondire  
<http://www.anfos.it/sicurezza/attivita-edili-cantieri-temporanei-mobili/>

## SCENARI E AZIONI

### Scale fisse e portatili

Articolo 63, 110, 113 e 147  
Allegati IV, V, XIII e XX

Per Approfondire  
<http://www.anfos.it/sicurezza/scale-fisse-portatili-sicurezza/>

## LE REGOLE SUI RISCHI PRINCIPALI IN CANTIERE

### TITOLO VIII - Capo I e Capo II

<http://www.anfos.it/sicurezza/rischi-salute-lavoratore-esposizione-rumore/>

### TITOLO VIII - Capo III Allegato V - XXXV

<http://www.anfos.it/sicurezza/agenti-fisici-rischio/>

### TITOLO VIII - Capo I, II e III

<http://www.anfos.it/sicurezza/rischio-chimico/>

**R. Biologico nei cantieri  
temporanei e mobili**





**D. Lgs 81/2008**  
**Titolo X**  
**Protezione da agenti biologici**



Norme applicate a tutte le attività lavorative che comportano rischio di esposizione ad agenti biologici

**Agente biologico (art. 267)**

“qualsiasi microrganismo, anche geneticamente modificato, coltura cellulare, ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni”

- **microrganismo**: qualsiasi entità microbiologica, cellulare o meno, in grado di riprodursi o trasferire materiale genetico;
- **coltura cellulare**: il risultato della crescita in vitro di cellule derivate da organismi pluricellulari.






# RISCHIO BIOLOGICO

Batteri

Funghi



Virus



Parassiti

# Classificazione degli Agenti Biologici

*Criteri di classificazione:*

- Infettività: capacità di sopravvivere alle difese dell'ospite e di moltiplicarsi in esso
- Patogenicità: capacità di indurre la malattia dopo l'infezione
- Trasmissibilità: possibilità di essere trasmesso da un soggetto infetto (malato o portatore) ad uno non infetto
- Neutralizzabilità: disponibilità di terapie e/o misure di profilassi per arginare la malattia



## Art. 268- Classificazione degli agenti biologici

**GRUPPO 1:** agente che presenta poche probabilità di causare malattie nell'uomo


**GRUPPO 2 :** - agente che può causare malattie e quindi costituisce un rischio per il lavoratore;  
- e' poco probabile che si propaghi nella comunità;  
- sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche e terapeutiche

**GRUPPO 3:** - agente che può causare malattie gravi; costituisce un serio rischio per il lavoratore;  
- può propagarsi nella comunità;  
- di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche e terapeutiche

**GRUPPO 4 :** - agente che può provocare malattie gravi  
- può presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità;  
- non sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche e terapeutiche

Nel caso in cui un A. B. non possa essere attribuito in maniera inequivocabile ad un gruppo, va posto in quello di cat. più alta.

## *Rischio Biologico nei cantieri temporanei e mobili*



## Vaccinazione antitetanica

Legge n. 292 - 5 marzo 1963	Per lavoratori agricoli, pastori, allevatori di bestiame, stallieri, fantini, conciatori, sorveglianti e addetti ai lavori di sistemazione e preparazione delle piste negli ippodromi, spazzini, cantonieri, stradini, sterratori, minatori, fornaciai, <b>operai edili</b> addetti alla manipolazione dell'immondizia, operai addetti alla fabbricazione della carta e dei cartoni, lavoratori del legno, metallurgici e metalmeccanici.
D.P.R. n. 1301 - 7 settembre 1965	Definizione di lavoratori; definizione di nuove leve di lavoro.
Legge n. 419 - 20 marzo 1968	Estensione a tutto il personale delle ferrovie elencato sotto la voce "personale dell'esercizio".
D.M. - 22 maggio 1975	Estensione a tutti i lavoratori delle ferrovie.
D.M. - 16 settembre 1975	Estensione a tutti i marittimi e ai lavoratori portuali.
Legge n. 388 - 23 dicembre 2000 (art. 93-comma 2) (Legge Finanziaria 2001)	Richiamo della vaccinazione antitetanica ogni dieci anni (come da circolare del Ministero della Sanità n. 16, 11 novembre 1996)
D.P.R. n. 464 - 7 novembre 2001	Obbligatorietà della vaccinazione antitetanica e delle rivaccinazioni periodiche per le persone indicate all'art. 1 del D.P.R. 1301 del 7 settembre 1965. Rivaccinazione dei nuovi nati a distanza di 4-5 anni dall'ultima dose del ciclo primario di vaccinazione; i successivi richiami vengono eseguiti a periodi intervallati di 10 anni.

## *Rischio Biologico nei cantieri temporanei e mobili*

Attività a rischio

- Manutenzione di fognature ed impianti di depurazione (tifo, epatite A, B ecc.)
- Attività di girardinaggio (tetano, punture di zecche)
- Attività in ambito cimiteriali
- Manutenzioni stradali
- Attività in canali, pozzi e gallerie

## ***Rischio Biologico nei cantieri temporanei e mobili***

### ***Misure di prevenzione***

- **Prima di iniziare l'attività:** valutazione ambientale ed eventuale bonifica; informazione e formazione del personale
- **Durante l'attività:** divieto assoluto di consumare alimenti, bevande e di fumare; indossare gli opportuni D.P.I. (guanti, stivali ecc.)
- **Dopo l'attività:** scrupolosa igiene personale



Ordine Degli Ingegneri  
Della Provincia di Palermo

La sicurezza  
è vita



Grazie per la  
cortese  
attenzione

Dott.ssa Paola De Marchis  
Specialista in Medicina del Lavoro  
dr. [demarchis@gmail.com](mailto:demarchis@gmail.com)

Data:  
04/05/2022

Dott.ssa Paola De Marchis